

# I compensi e le remunerazioni nelle associazioni ed nelle odv

a cura di:

**Valerio Cicchiello**

L'intento è sempre lo stesso: dare delle bussole orientative a tema perché i soggetti agenti di tali realtà possano bene e consapevolmente operare.

Ricordiamo, anche in questo caso, che il decreto legislativo n. 117/2017, denominato Codice del Terzo settore (d'ora in poi, CTS) si pone l'obiettivo di costituire il "punto di riferimento" per tutti gli enti del Terzo settore; si consideri, infatti, che diverso sono le norme rilevanti per la costituzione, l'organizzazione e l'attività degli enti del Terzo settore ad essere concentrate in tale sede normativa.

Le possibili risposte

Sono Enti del Terzo settore tutte quelle organizzazioni menzionate all'art. 4 del CTS, ed in particolare le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali (incluse le cooperative sociali), le reti associative, le società di mutuo soccorso.

Il Codice si preoccupa di chiarire che anche tali organizzazioni - che pure svolgono e perseguono finalità solidaristiche e di interesse generale - possono costituire rapporti di natura lavorativa: ed infatti l'art. 16 del CTS dispone che i lavoratori degli Enti del terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo adeguato e conforme alla contrattazione collettiva di riferimento.

Se questo è chiaro per le Imprese Sociali e quindi per le Cooperative, occorre comprendere come per gli altri Enti possano essere definiti rapporti di natura lavorativa e in quale misura.

Ci occupiamo quindi delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

Il Codice, al riguardo, precisa che sia le organizzazioni di volontariato, sia le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo, solo in quanto ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività svolta; in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'art. 17 CTS, in particolare, dispone che gli Enti del Terzo settore possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari.

Lo stesso articolo, al comma 5, dispone che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Quindi appare chiaro che gli Enti del Terzo settore possono avvalersi sia di lavoratori, sia di volontari.

Appare altresì chiaro che il numero dei lavoratori, dovrà essere inferiore rispetto a quello dei volontari (in misura del 50 per cento).

Il CTS spiega, infine, che la figura di volontario e quella di lavoratore non possono sovrapporsi.

Chiarito quindi che una Associazione o una organizzazione di volontariato possono avvalersi sia dei lavoratori che di volontari, il Codice subordina il ricorso a rapporti lavorativi, solo in quanto sia necessario al perseguimento delle finalità dell'ente, ed infatti è espressamente sancito, agli articoli 32 e 35 che Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione Sociale debbono avvalersi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati.

... In definitiva e riassumendo ...

Regola: - le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale si avvalgono per il perseguimento dei loro fini, in modo prevalente, dei volontari.

Eccezione: - qualora sia necessario per il perseguimento delle finalità dell'ente (ad, esempio per prestazioni specifiche che devono caratterizzate da elevata professionalità) è consentito fare ricorso a rapporti di tipo lavorativo (subordinato o autonomo), anche se in misura limitata.

Da quanto detto, nasce una ulteriore domanda: nella vita delle Associazioni di promozione sociale o nelle organizzazioni di volontariato, è spesso forte l'esigenza di rimborsare i volontari per l'attività svolta.

Il Codice consente questa prassi?

La risposta è positiva: difatti, l'art. 17 del CTS prevede che l'attività del volontario non può essere retribuita; al volontario possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, con il divieto di un rimborso spese di tipo forfetario.

Ciò significa che anche i singoli volontari hanno diritto ad essere rimborsati, ma non retribuiti.

La domanda, allora, cui pare utile ed opportuno, sin dalla fase della pianificazione della modalità operative degli Enti del Terzo Settore è la seguente: che differenza c'è tra rimborso - al quale hanno diritto i volontari - e retribuzione - al quale hanno diritto, invece, i lavoratori - subordinati o

autonomi – che operano in favore di un Ente determinato?

Ø Il rimborso copre le spese sostenute e viene corrisposto previa rendicontazione da parte del volontario delle voci di spesa sostenute. I rimborsi spese hanno sostanzialmente la funzione di indennizzare il volontario stesso dei costi sostenuti per lo svolgimento della attività in favore dell'Ente.

Ø La retribuzione si riferisce al compenso per una attività prestata in forma subordinata o autonoma dal lavoratore e trova la sua fonte nel contratto di lavoro, autonomo o subordinato.

Una precisazione

Ci pare opportuno, giunti a questo punto, concludere con una doverosa precisazione: le Associazioni si caratterizzano per l'elasticità di azione e di funzionamento: occorre, quindi, guardarsi bene da appesantimenti burocratici di varia natura.

Tuttavia, anche le Associazioni sono tenute ad osservare le legge, - e d'altronde le norme del CTS in materia lavorativa sono molto chiare e puntuali.

E' bene quindi dedicare una attenzione specifica alla materia senza dare niente per scontato, avvalendosi – se del caso – di un ausilio professionale.

Uno sguardo di insieme.

Gli Enti del terzo settore possono assumere lavoratori, sia in forma autonoma che subordinata?

Si, ma con delle precise limitazioni imposte dalla legge: i lavoratori dovranno essere inferiori - nel numero - rispetto ai volontari.

E soprattutto il ricorso a rapporti di lavoro deve avvenire per esigenze specifiche di qualificazione professionale.

Esempio: una associazione che si occupa di attività di doposcuola può assumere un educatore professionale che coordini i progetti.

Si intende che il rapporto di lavoro deve osservare le prescrizioni della contrattazione collettiva di riferimento.

I volontari dell'Ente, possono essere anche lavoratori del medesimo?

La legge è molto chiara: non lo possono essere.

Tuttavia i volontari hanno diritto ad un rimborso spese per l'attività esercitata (non nella forma forfettaria), previa esibizione di adeguata documentazione di comprova.

Sussiste, infine, una deroga, alla regola del divieto di rimborso forfettario: è il 4 comma dell'articolo

17 del Decreto Legislativo nr. 117 (Codice del Terzo Settore), a prevederlo; entro il limite di 150 euro mensili è possibile, per il volontario, auto certificare, in modo giuridicamente impegnativo (l'auto dichiarazione deve essere, infatti, resa "ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 2000, che, come noto, si traduce in un'assunzione di responsabilità, sotto pena di sanzioni penali, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato) di aver sostenuto delle spese al fine di vedersene rimborsate senza necessità di dover allegare la documentazione di supporto.

Piu precisamente, a scanso di equivoci, riporto qui di seguito il testo integrale del comma 4 dell'articolo 17 in questione: "Ai fini di cui al comma 3 [n.d.r: il comma 3 è quello che fissa, ad un tempo, il divieto di retribuzione del volontario e, parimenti, la possibilità del rimborso, a favore del volontario, delle spese "effettivamente sostenute e documentate"] le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali e' ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi".

Come si vede, tale facoltà di rimborso forfetario è consentita purché, del resto, oltre ad essere contenuto quanto ad importo massimo, sia preceduta da una delibera che entri nel merito delle tipologie di spese e modalità di rimborso.

Avv. Valerio Cicchiello\*

\*l'avvocato Valerio Cicchiello è competente in materia di diritto del terzo settore. Il professionista ha proprio studio legale in Milano e Bergamo, ed eroga on line, verso clienti che risiedano in tutta Italia, propri servizi di consulenza ed assistenza legale, anche nella predetta materia, sulla Piattaforma JusticeLaw OnLine: è possibile consultare i servizi legali erogati dal Professionista qui

Al fine di orientarti nella comprensione della presente voce occorre tenere presente il seguente quadro normativo di riferimento:

- art.16, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- art. 17 d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- art. 34 d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- art. 36, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

